

COMUNE DI CUORGNE'
Città Metropolitana di Torino

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati***

L'ORGANO DI REVISIONE

Fiorella Vaschetti

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 18 del 06.12.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;


presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Cuornè (TO) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, 06 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Fiorella Vaschetti



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	7
Previsioni di cassa.....	8
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.....	11
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	12
La nota integrativa	13
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	14
Verifica della coerenza interna	14
Verifica della coerenza esterna	16
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	17
A) ENTRATE	17
Entrate da fiscalità locale	17
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	18
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	19
Sanzioni amministrative da codice della strada	20
Proventi dei beni dell'ente	20
Proventi dei servizi pubblici	21
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	22
Spese di personale.....	22
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	23
Spese per acquisto beni e servizi.....	23
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	24
Fondo di riserva di competenza	26
Fondi per spese potenziali.....	27
Fondo di riserva di cassa.....	27
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	27
ORGANISMI PARTECIPATI	29
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	30
INDEBITAMENTO.....	31
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	32
CONCLUSIONI.....	34

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Fiorella Vaschetti, **revisore nominata** con delibera dell'organo consiliare n. 30 del 23.07.2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 26.11.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 23.11.2019 con delibera n.223, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 26.11.2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cuornè registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 9687 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio avendo approvato il bilancio di previsione 2019/2021 in data 06.03.2019 con deliberazione consiliare n.15

L'Ente sta rispettando i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022 avendo convocato il Consiglio Comunale per le delibere del caso per il giorno 19.12.2019.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP)

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007 in quanto ai sensi dell'articolo 1 comma 905 della Legge 145/2018 ne prevede l'esonero per i Comuni che approvano il bilancio entro il termine del 31 dicembre.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)

L'Ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019 **in quanto non è titolare di mutui interessati da questa operazione.**

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 22 del 16.04.2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 6 in data 10.04.2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	3.392.268,32
di cui:	
a) Fondi vincolati	257.345,09
b) Fondi accantonati	2.782.220,76
c) Fondi destinati ad investimento	221.479,44
d) Fondi liberi	131.223,03
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	3.392.268,32

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	1.322.082,39	1.293.155,56	1.293.000,00
di cui cassa vincolata	62.297,36	73.623,09	158.274,99
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Considerato che il bilancio di previsione sarà approvato entro il 31/12, è stato inserito il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2019 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Inoltre i vincoli sono inseriti sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento, in modo da informare la Tesoreria.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 34/2019.

Infatti nel caso di "saldo e stralcio" trattandosi di tributi sino al 31.12.2010, in contabilità finanziaria non risultano già più residui pertanto non vi saranno influenze sul risultato di amministrazione. Gli eventuali crediti sono presenti nel solo conto del Patrimonio. Per i ruoli oggetto di rottamazione inerenti cartelle notificate entro il 31.12.2017 ad oggi l'ente non ha comunicazioni dall'Agenzia Entrate e pertanto non è in grado di fare previsioni. Sono escluse dalla rottamazione le sanzioni da Codice della Strada.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

I dati delle entrate e delle spese previste per il triennio in esame, corredati dagli stanziamenti di cassa per il primo anno di bilancio e quindi per il 2020 sono desumibili dal quadro generale riassuntivo (allegato 9 al bilancio di previsione).

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Al bilancio di previsione, annualità 2020, è applicata una quota vincolata di avanzo presunto di amministrazione 2019 pari ad Euro 24.675,00 a finanziamento della spesa di investimento, dei quali Euro 4.675,00 da trasferimenti e Euro 20.000,00 da alienazioni di fabbricati.

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019

L'ente ha allegato al al prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto (allegato a) il nuovo prospetto "allegato a2" inerente il dettaglio delle quote di avanzo vincolato presunto applicato al bilancio di previsione 2020/2022.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	92.193,97
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	92.193,97

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.293.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.798.613,28
2	Trasferimenti correnti	391.414,93
3	Entrate extratributarie	2.877.598,61
4	Entrate in conto capitale	9.412.806,56
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	790.554,81
6	Accensione prestiti	322.880,89
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.817.696,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.705.555,29
	TOTALE TITOLI	25.117.120,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE	26.410.120,37

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	8.288.183,18
2	Spese in conto capitale	10.190.417,60
3	Spese per incremento attività finanziarie	310.000,00
4	Rimborso di prestiti	793.114,33
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.817.696,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.873.811,52
	TOTALE TITOLI	23.273.222,63
	SALDO DI CASSA	3.136.897,74

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata stimata al 31.12.2019 in Euro 158.274,99.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	1.293.000,00	0,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.374.432,28	5.424.181,00	7.798.613,28	7.798.613,28
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	324.972,84	66.442,09	391.414,93	391.414,93
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.199.203,61	1.678.395,00	2.877.598,61	2.877.598,61
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	727.704,56	8.685.102,00	9.412.806,56	9.412.806,56
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	480.554,81	310.000,00	790.554,81	790.554,81
6	<i>Accensione prestiti</i>	12.880,89	310.000,00	322.880,89	322.880,89
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	1.817.696,00	1.817.696,00	1.817.696,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	145.555,29	1.560.000,00	1.705.555,29	1.705.555,29
	TOTALE TITOLI	5.265.304,28	19.851.816,09	25.117.120,37	25.117.120,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.265.304,28	19.851.816,09	26.410.120,37	25.117.120,37

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	1.872.630,17	6.892.909,32	8.765.539,49	8.288.183,18
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	1429046,06	8.769.246,54	10.198.292,60	10.190.417,60
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		310.000,00	310.000,00	310.000,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	174281,19	618.833,14	793.114,33	793.114,33
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		1.817.696,00	1.817.696,00	1.817.696,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	313811,52	1.560.000,00	1.873.811,52	1.873.811,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.789.768,94	19.968.685,00	23.758.453,94	23.273.222,63
	SALDO DI CASSA				3.136.897,74

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto stanziato nella Missione 20 a titolo di Fondi e accantonamenti.

Si osserva però che l'attendibilità della previsione di cassa di un'entrata non può prescindere dalla presenza del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità che, di fatto, ne dovrebbe rettificare lo stanziamento in termini di liquidità. In altre parole la previsione di cassa di ogni tipologia di entrata dovrebbe essere inserita calcolando il suo limite massimo come segue:

previsioni di entrata +residui attivi- fcde accantonato sia nell'ultimo risultato di amministrazione sia nel bilancio di previsione.

L'importo presunto al 31.12.2019 del Fondo crediti di dubbia esigibilità che dovrà essere accantonato nel risultato di amministrazione ammonta ad Euro 2.035.167,79 come da prospetto allegato obbligatoriamente al bilancio.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1293000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	92193,91	91878,99	91878,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7169018,09 0,00	7178869,01 0,00	7158869,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6892909,32 91878,99 354686,00	6889232,00 91878,99 373354,00	6851653,29 91878,99 373354,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	618833,14 0,00 0,00	381516,00 0,00 0,00	399094,71 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-250530,46	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	250530,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 250.530,46 di entrate in conto capitale sono destinate al rimborso inserito al titolo IV della spesa, Missione 50, alla Cassa Depositi e Prestiti del Fondo Rotativo per la progettualità destinate al ripiano del bilancio corrente è costituito sono costituite:

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Infatti l'importo delle alienazioni di Euro 105.000,00 risultante dal titolo IV del bilancio è stato destinato esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento oltre che, nella misura del 10% alla creazione del Fondo estinzione anticipata mutui ai sensi articolo 7 c.5 DL 78/2015, stanziato nella Missione 20.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017 non essendo previste operazioni di rinegoziazione nell'approvando bilancio.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali		24.053,00	
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
Polizia municipale noleggio di hardware	17.227,00	17.227,00	5.783,00
Trasferimento proventi CDS a Città Metropolitana	5.000,00	5.000,00	500,00
Acquisto beni per distacco VVFF volontari	10.000,00		
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	32.227,00	46.280,00	6.283,00

Non risultano entrate non ripetitive a titolo di recupero evasione sia del titolo I che del Titolo III (sanzioni codice della strada) in quanto la media degli accertamenti del triennio 2014/2018 è superiore alle attuali previsioni di bilancio nel periodo 2020/2022.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il revisore suggerisce che all'interno della nota integrativa sia riportato l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili, utilizzando il prospetto excel fornito al revisore ai fini di una maggior chiarezza.

In ossequio a quanto indicato alla lettera a) sarebbe opportuno inserire il dettaglio dei crediti per i quali non è stato previsto l'accantonamento al fondo rischi su crediti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta e approvato tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.13 del 09.08.2019 attestando la sua coerenza con le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 28.07.2016 e rimandando il giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup al parere alla nota di aggiornamento al Dup in concomitanza con lo schema di bilancio di previsione 2020/2022.

La nota di aggiornamento al Dup è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 222 del 25.11.2019.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. La prima versione dello schema risale alla DG 132 del 31.07.2019, integrata dalla DG 148 del 13.09.19 e rivista definitivamente nella nota di aggiornamento al DUP.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed approvato con DG n. 213 del 25.11.2019 e poi reinserito nella nota di aggiornamento al DUP.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con DG n. 208 del 25.11.2019 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

La suddetta DG include la ricognizione delle eccedenze.

Su tale atto l'organo di revisione non ha formulato parere che viene incluso nel presente verbale relativo al bilancio di previsione 2020/2022.

Con Dg n. 73/74/75 del 08.04.2019 l'ente ha deliberato in merito all'organigramma del comune, alle modalità di istituzione dell'area delle posizioni organizzative, alla metodologia di graduazione delle Po ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Attualmente non sono previste assunzioni a tempo indeterminato mentre possono essere previste assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel limite previsto dalla normativa ovvero Euro 10.244,95 (oltre oneri) pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Non è stato adottato in quanto l'ente risulta esonerato avendo approvato il rendiconto 2018 entro il 30.04.2019 ed il bilancio di previsione 2020/2022 risulta in corso di approvazione.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

L'ente non ha adottato tale piano di razionalizzazione relativo al riordino della struttura amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione, riduzione costi della politica etc. essendo facoltativo.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano è stato approvato con Deliberazione di Giunta n.212 del 25.11.2019 e riportato sinteticamente nel Dup.

L'unico immobile destinato alla vendita nel corso del 2020 risulta essere la Ex palazzina alloggi sottoufficiali della GdF per la quale sono state esperite molteplici procedure di asta pubblica, tutte risultate infruttuose, e per cui al momento è in corso un confronto con gli Uffici del Demanio per addivenire a una nuova perizia. L'importo presunto della vendita in bilancio ammonta ad Euro 105.000,00 la cui entrata è destinata oltre alla retrocessione al Demanio e al fondo estinzione anticipata mutui, alle spese di investimento per manutenzione strade.

Non risulta stanziata nessuna entrata invece per la cessione dei locali attualmente locati al Comprensorio Alpino TO5 valorizzati nel piano in Euro 63.000,00. Al momento ovviamente non è stata esperita alcuna procedura di vendita all'asta e si sta valutando la possibilità di prorogare il contratto di locazione.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di

finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.**

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,7% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 8.000,00. L'aliquota è invariata rispetto al 2019 ma le previsioni sul triennio del bilancio rilevano una flessione di Euro 6.000,00 annui, stanziandosi in Euro 946.000,00, dovute ad alcune agevolazioni concesse dalla stato ai contribuenti (regime fiscale forfetario-deducibilità dell'Imu parziale dal reddito di impresa e di lavoro autonomo).

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il disegno della legge di stabilità abroga l'imposta unica comunale con riferimento alle componenti Imu e Tasi. Prevede inoltre che gli enti abbiano tempo sino al 30.06.2020 per deliberare le nuove aliquote del tributo che sostituirà quanto abrogato nonché il relativo regolamento, senza obbligo di allegare il tutto al bilancio di previsione in corso di approvazione.

Pertanto, mancando ora la disciplina della futura imposta, sul bilancio di previsione sono stati riproposti i gettiti di Imu e Tasi confermando le aliquote in vigore nel corso dell'anno 2019.

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	1.715.126,00	1.712.126,00	1.712.126,00	1.712.126,00
TASI	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
TARI	1.499.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00
Totale	3.689.126,00	3.656.126,00	3.656.126,00	3.656.126,00

Alla data di approvazione della nota di aggiornamento al Dup, il soggetto gestore, Consorzio Canavesano Ambiente, non ha ancora approvato il Piano Finanziario 2020 del servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Pertanto la modulazione tariffaria, e di conseguenza la previsione in bilancio delle entrate e delle spese del servizio, è quella approvata per il 2019 con deliberazione consiliare n. 8 del 06.03.2019. Gli importi di cui sopra non includono le somme incassate da riversare alla Città Metropolitana (TEFA).

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi (*eliminare quelli non istituiti*):

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOSAP	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU	98.518,02	50.052,80	113.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TASI	21.732,03	10.652,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	63.704,74	56.934,88	104.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOSAP	20.146,94	4.205,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	4.604,19	1.713,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
diritti pubbliche affissioni	2.884,00	1.812,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	211.589,92	125.371,35	251.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	532.707,70		134.128,56	284.559,77	299.536,60	299.536,60

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	146.484,70	0,00	146.484,70
2019 (assestato)	206.635,00	0,00	206.635,00
2020	225.000,00	0,00	225.000,00
2021	222.000,00	0,00	222.000,00
2022	222.000,00	0,00	222.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa tenendo conto però di quanto pubblicato sul sito Arconet in risposta ad una Faq specifica, che per completezza si riporta:

“La Commissione dopo attento esame concorda la formulazione della seguente faq e l'immediata pubblicazione sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

FAQ Domanda L'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232 individua, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le destinazioni esclusive e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si chiede se trattasi di una previsione di specifica o generica destinazione agli investimenti. Si chiede inoltre, nel caso trattasi di un vincolo di specifica destinazione, se è necessario adeguare la cassa vincolata al fine di conteggiare anche gli oneri versati prima del 01/01/2018.

Risposta: L'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Fatta questa precisazione si dà atto che l'entrata è stata prevista nel triennio del bilancio a finanziamento della spesa di investimento al 100%.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	75.000,00	75.000,00	75.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SANZIONI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	49.018,58	51.598,50	51.598,50
Percentuale fondo (%)	46,68%	49,14%	49,14%

La quantificazione del fondo appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L'organo di revisione prende atto che l'ente nella determinazione del FDCE non ha tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.- in quanto non risultano più in contabilità finanziaria residui attivi per tali tipologie. Eventuali crediti sono mantenuti esclusivamente nel conto del patrimonio.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 40.661,77 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro 2.089,95 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

La quota da riversare alla Città metropolitana inerente le sanzioni accertate sulle strade provinciali ammonta ad Euro 1.364,63 nella DG.

Con atto di Giunta n.215 in data 25.11.2019 sono state dettagliate le destinazioni vincolati di tali entrate al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La quota vincolata complessivamente è destinata al finanziamento delle spese corrente e suddivisa nelle voci specifiche come chiaramente indicato nella deliberazione di giunta. Il revisore ha trovato riscontro nel Peg delle varie voci.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	179.474,00	179.474,00	179.474,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	83.940,00	83.940,00	83.940,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	263.414,00	263.414,00	263.414,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	896,04	943,20	943,20
Percentuale fondo (%)	0,34%	0,36%	0,36%

Il fondo crediti dubbia esigibilità è relativo ai soli canoni di affitti degli immobili ERP stanziati in Euro 12.000,00 annui. Sugli altri canoni di locazione non è stato reputato necessario stanziare il fondo in considerazione della tipologia degli inquilini (agenzia Entrate, Ciss 38, Comprensorio Alpino To5

etc.). I canoni patrimoniali si riferiscono invece al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas e dei servizi idrici.

Nelle voci di cui sopra non sono stati inseriti i rimborsi delle spese condominiali dei suddetti alloggi stanziati in Euro 41.000,00 annui a fronte dei quali risulta una ulteriore quote di fondo pari ad oltre il 50% delle somme stanziati in entrata a tale titolo.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	80.000,00	193.873,00	41,26%
Casa riposo anziani			n.d.
Trasporto scolastico	41.544,00	97.000,00	42,83%
Mense scolastiche	281.000,00	384.809,00	73,02%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	10.000,00	19.555,00	51,14%
Parcheggi a pagamento	70.000,00	24.589,00	284,68%
Peso pubblico	1.700,00	4.241,00	40,08%
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	6.000,00	92.398,00	6,49%
Bagno pubblico	500,00	6.408,00	7,80%
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	490.744,00	822.873,00	59,64%

Non risultano somme stanziati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in corrispondenza delle previsioni di cui sopra in quanto non ritenute necessario sulla base della tipologia di utenti e/o sulla modalità di erogazione e riscossione del servizio.

Le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale con singole deliberazioni nella seduta del 25.11.2019.

Con riferimento ai parchimetri comunali la Giunta con deliberazione n. 216 del 25.11.2019 ha definitivamente in vincoli di destinazione di tali entrate come previsto dal Codice della Strada articolo 7 comma 7.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	2.300.885,00	2.243.023,00	2.237.093,00	2.223.475,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	141.554,00	137.539,00	132.716,00	134.481,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.496.179,58	3.362.507,00	3.360.557,00	3.347.963,00
104	Trasferimenti correnti	429.852,40	329.250,00	321.250,00	316.750,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	294.015,00	270.213,00	255.953,00	238.374,00
108	Altre spese per redditi da capitale	4.924,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.824,48	9.500,00	6.000,00	9.500,00
110	Altre spese correnti	519.851,00	535.877,32	570.663,00	576.110,29
	Totale	7.206.085,46	6.892.909,32	6.889.232,00	6.851.653,29

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.301.478,97, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dai prospetti di calcolo consegnati al revisore e riportati nella deliberazione di Giunta Comunale che ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2020/2022.
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 10.244,95 come risultante dalla DG di cui sopra;

La spesa indicata comprende l'importo di € 26.154,00 nell'esercizio 2020, di € 32.560,00 nell'esercizio 2021 e di € 32.560,00 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

La previsione per gli anni del bilancio è la seguente:

2020 Euro 2.094.529,65

2021 Euro 2.080.525,65

2022 Euro 2.075.672,65

risultando inferiori alla spesa media del triennio 2011/2013 di Euro 2.301.478,97.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'ente non ha previsto, come risulta dalla nota di aggiornamento al Dup, nel triennio 2020-2022 il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma.

Il revisore ricorda che eventuali contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) **introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL**, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- **commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987**, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- **comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007**, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- **commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010**, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono **effettuare spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**;
- **comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011**, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestate dal responsabile del procedimento;
- **comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012**, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**;
- **articolo 24 del DI 66/2014**, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale.

Permane il divieto di effettuare spese di sponsorizzazione e dal bilancio in versione peg non risultano previsioni a tale titolo.

Trovandosi il Comune di Cuornè nella situazione di aver approvato consuntivo e previsione nei termini previsti dalla norma, nella redazione del bilancio 2020/2022 ha usufruito delle suddette agevolazioni.

Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

I commi 512 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 prevedono che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, conseguono un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip spa o altri soggetti aggregatori.

A tale riguardo la Deliberazione n.368/17 della Corte dei Conti Lombardia ha chiarito che il risparmio imposto dalla norma dovrà essere pienamente visibile e verificabile a decorrere dal 2019, allorquando ciascun ente avrà l'obbligo di limitare la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013-2015.

La spesa media del triennio ammonta ad Euro 24.267,66 e quindi la spesa che non può essere superata nell' anno 2019 e seguenti ammonta ad euro 12.133,83.

Ai sensi della circolare AGID n.2/2016 si precisa che nel conteggio delle spese per l'informatica sono escluse dal limite le seguenti tipologie di spesa:

- canoni per servizi di connettività
- spesa per acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica come indicati dall'AGID nel Piano Triennale per l'Informatica 2017/2019 (sicurezza informatica, PagoPA, SIOPE+, ANPR, CIE, Fatturazione elettronica)
- spese effettuate utilizzando gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, in adesione a convenzioni e contratti-quadro, sul MEPA, tramite il sistema dinamico di acquisizione e con ulteriori analoghi strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori riconosciuti nell'elenco ANAC.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non ha effettuato riduzioni del Fondo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi; per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è derogato dal principio generale, come peraltro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In altri termini, con il procedimento extra contabile è stata ricostruita l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio);
- determinata la media con l'opzione del +1 assumendo i dati 2014-2018 e considerando anche le riscossioni intervenute nell'anno successivo sugli accertamenti dell'esercizio precedente
- calcolato, per ciascuna categoria, la media semplice
- ridotto l'importo accantonato per l'annualità 2020 al 95%.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.424.181,00	284.559,77	284.559,77	0,00	5,25%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	66.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.678.395,00	70.125,78	70.125,78	0,00	4,18%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.685.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	16.164.120,09	354.685,55	354.685,55	0,00	2,19%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.169.018,09	354.685,55	354.685,55	0,00	4,95%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	8.685.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.424.181,00	299.536,60	299.536,60	0,00	5,52%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	56.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.698.395,00	73.816,60	73.816,60	0,00	4,35%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.562.369,01	373.353,20	373.353,20	0,00	4,94%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.178.869,01	373.353,20	373.353,20	0,00	5,20%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.424.181,00	299.536,60	299.536,60	0,00	5,52%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	56.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.678.395,00	73.816,60	73.816,60	0,00	4,40%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.546.869,01	373.353,20	373.353,20	0,00	4,95%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.158.869,01	373.353,20	373.353,20	0,00	5,22%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 36.200,32 pari allo 0,525% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 45.912,00 pari allo 0,666% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 51.359,29 pari allo 0,745% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** tra lo 0,3% ed il 2% delle spese correnti ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.724,00	2.724,00	2.724,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	26.154,00	32.560,00	32.560,00
fondo incentivante ufficio legale (Avvocatura comunale)	5.713,00	5.713,00	5.713,00
Fondo estinzione anticipata mutui (10% vendita immobili)	7.875,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	52.466,00	50.997,00	50.997,00

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:....
Fondo rischi contenzioso	465.000,00
Fondo oneri futuri rinnovi contrattuali personale	1.005,59
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo liquidità DL 35/2013	272.103,14
Residui passivi per somme rimaste da pagare procedure fallimentari o non fatturate	9.142,56
Fondo incentivi progettazione e avvocatura	6.013,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali in termini. La somma stanziata di Euro 50.000,00 infatti costituisce lo 0,26% di tali spese.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Considerato che le rilevazioni inerenti i tempi di pagamento e lo stock dei debiti al 31.12.2019 saranno effettuate successivamente al 31.12.2019, l'ente ha ritenuto in sede di bilancio di previsione di non effettuare alcun accantonamento a tale titolo, basandosi anche sullo storico rispetto da parte dello stesso dei tempi medi di pagamento e sul fatto di non avere al 31.12.2019 fatture scadute e non pagate.

L'Organo di Revisione vigilerà sul rispetto delle condizioni che imporranno, eventualmente, l'obbligo per l'ente di stanziare il fondo garanzia debiti commerciali sul bilancio riferito all'annualità 2020.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente ha provveduto, in data 19.12.2018 con deliberazione consiliare all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016

Lo stesso organo dovrà nuovamente deliberare in merito entro il 31.12.2019 e l'esito di tale ricognizione, anche se negativo, dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016

Sempre entro il 31.12.2019 dovrà essere deliberata la definizione del GAP e del perimento di consolidamento del bilancio al 31.12.2019.

Gli organismi partecipati dall'ente sono i seguenti:

- società partecipate direttamente: SMAT spa e GAL Valli del Canavese scarl
- enti strumentali partecipati: CISS 38 (servizi sociali), CCA (ambiente), ATO 3 (autorità ambito risorse idriche), Ipab casa di riposo Umberto I.

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede l'esternalizzazione di ulteriori servizi.

Le società partecipate nell'ultimo triennio 2016/2018 a bilanci approvati non hanno presentato perdite e pertanto nel bilancio 2020/2022 non sono stati effettuati stanziamenti di Fondi rischi relativi.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione sono forniti i dettagli degli organismi partecipati, le quote di partecipazione, gli oneri gravanti sul bilancio dell'ente a favore degli stessi organismi e i riferimenti dei siti internet ove scaricare i bilanci.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		24.675,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		9.305.102,00	383.500,00	388.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		250.530,46	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		310.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		8.769.246,54 0,00	383.500,00 0,00	388.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere e non ha previsto contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

L'ente ha previsto l'accensione di un prestito ordinario a tasso fisso con CDP spa con durata di ammortamento anni 29 e decorrenza 01.07.2020, per Euro 310.000,00, a finanziamento dell'intervento di sostituzione edilizia della Scuola Media G. Cena.

Con riferimento ai commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) che consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa, l'ente non aveva mutui inclusi in questa tipologia e pertanto non ha proceduto a rinegoziazione mutui nel corso dell'anno 2019.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	6.729.131,64	6.850.662,02	6.067.788,48	5.758.955,34	5.377.439,34
Nuovi prestiti (+)	690.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	568.469,62	563.404,00	618.833,14	381.516,00	399.094,71
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	-219.469,54	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	6.850.662,02	6.067.788,48	5.758.955,34	5.377.439,34	4.978.344,63
Nr. Abitanti al 31/12	9.687	9.687	9.687	9.687	9.687
Debito medio per abitante	707,20	626,38	594,50	555,12	513,92

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	310.001,70	292.002,75	268.205,65	253.945,43	236.364,58
Quota capitale	568.469,62	563.404,00	618.833,14	381.516,00	399.094,71
Totale fine anno	878.471,32	855.406,75	887.038,79	635.461,43	635.459,29

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel prospetto obbligatorio denominato "allegato d) Limiti indebitamento enti locali".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è necessario costituire regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimpuntazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Nei primi mesi dell'anno sarà necessario apportare le variazioni al bilancio 2020/2022 a seguito della definizione delle normative sul IMU e Tasi ed in seguito all'approvazione del Piano finanziario Tari.

Per il fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto in parte corrente alla Missione 20 Programma 02, con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto stanziato nella Missione 20 a titolo di Fondi e accantonamenti.

Si osserva però che l'attendibilità della previsione di cassa di un'entrata non può prescindere dalla presenza del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità che, di fatto, ne dovrebbe rettificare lo stanziamento in termini di liquidità. In altre parole la previsione di cassa di ogni tipologia di entrata dovrebbe essere inserita calcolando il suo limite massimo come segue:

previsioni di entrata + residui attivi- fcde accantonato sia nell'ultimo risultato di amministrazione sia nel bilancio di previsione.

Il risultato presunto di cassa al 31.12.2020 non sarà verosimilmente raggiunto, in considerazione dell'importo presunto al 31.12.2019 del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che dovrà essere accantonato nel risultato di amministrazione ed ammonta ad Euro 2.035.167,79 come da prospetto allegato obbligatoriamente al bilancio. Non si ravvisano comunque criticità per il mantenimento degli equilibri di cassa.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati

ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

